SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

S O M M A R I O

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

Ministero della salute

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 2002.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Gioca a scopa e vinci».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gioca a scopa e vinci» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 357 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 5 maggio 2002, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Gioca a scopa e vinci».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita al pubblico del biglietto e l'immagine dei quattro «assi». Nella parte centrale del biglietto è presente un rettangolo, ricoperto da speciale vernice asportabile, delimitato dalla scritta «scopri le carte sul tavolo». Sotto tale area di gioco sono presenti tre rettangoli, contraddistinti dalla scritta «premio» posti in corrispondenza di tre immagini raffiguranti i dorsi di tre carte da gioco. Sia i rettangoli che le carte da gioco sono ricoperti anch'essi da vernice asportabile e sono delimitati della scritta «fai scopa con una delle tue carte». Nella parte inferiore del lato sinistro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti. Sul lato destro del biglietto sono presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello più grande con la scritta «attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello più piccolo, contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene i codici di validazione per i rivenditori.

Nella parte posteriore del biglietto è riportato sinteticamente il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di 1,50 euro.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area con la scritta «Fai scopa con una delle tue carte». Successivamente bisogna grattare l'area contraddistinta dalla scritta «Scopri le carte sul tavolo», in detta area si potranno rinvenire una, due, tre e quattro carte. Per vincere il giocatore dovrà fare scopa con una delle proprie carte. Si realizza la scopa quando il valore di una sola delle carte del giocatore corrisponde al valore totale delle carte sul tavolo. In caso di vincita l'importo del premio è indicato in corrispondenza della carta vincente.

Art. 5.

La massa premi ammonta a 25.860.000,00 euro suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

1ª categoria: n. 4 premi di € 250.000,00;
2ª categoria: n. 4 premi di € 25.000,00;
3ª categoria: n. 160 premi di € 5.000,00;
4ª categoria: n. 760 premi di € 1.000,00;
5ª categoria: n. 80.000 premi di € 50,00;
6ª categoria: n. 160.000 premi di € 25,00;
7ª categoria: n. 1.120.000 premi di € 5,00;
8ª categoria: n. 6.400.000 premi di € 1,50.

Art. 6.

Il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente, previa perizia in merito all'autenticità ed al premio vinto.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indica-

zione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scitta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangdo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi della vincita.

I biglietti vincenti i premi di 5ª, 6ª, 7ª e 8ª categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «non grattare», che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Per i premi di 5ª, 6ª, 7ª ed 8ª categoria si prescinde dalle suindicata modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 145

02A11040

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Informatica e servizi cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Muggiò, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria dell'associazione di rappresentanza in data 18 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Informatica e servizi cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Muggiò (Milano) (codice fiscale n. 02471950960), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Terragni Mauro, nato a Novate Milanese il 26 maggio 1954, residente a Novate Milanese (Milano), via Giusti n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10961

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Benemerita - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Jesi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 luglio 2001 e dei successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Benemerita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), (codice fiscale n. 82001210424), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Clementi, nato a Macerata il 21 luglio 1967 ivi residente in via Cesare Pavese n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10962

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnologie industriali S.c.r.l.», in Due Carrare, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 5 dicembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Tecnologie industriali S.c.r.l.», con sede in Due Carrare (Padova), (codice fiscale n. 03215860283), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Alberto Potti, nato a Padova il 10 ottobre 1961, con studio in Padova, via Zabarella n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10963

DECRETO 26 luglio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Metalmeccanica - Soc. coop. a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della relazione del liquidatore dalle quali si rivela lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Metalmeccanica - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, (codice fiscale 00995930419) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Paolo Clementi, nato a Macerata il 21 luglio 1967 ivi residente in via Cesare Pavese n. 10, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 luglio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10964

DECRETO 8 agosto 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «C.I.C.A. Commerciale italiana cooperative agricole in liquidazione», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del presidente del collegio sindacale in data 16 aprile 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.I.C.A. Commerciale italiana cooperative agricole in liquidazione», con sede in Roma, (codice fiscale n. 00699410585), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Adriana Petti, nata a Roma il 17 dicembre 1964 ed ivi domiciliata in piazza dei Prati degli Strozzi n. 32, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A10960

DECRETO 12 agosto 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Sicmea - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002 con il quale la dott.ssa Patrizia Corsaro è stata nominata commissario liquidatore della società «Sicmea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 12 giugno 2002 con la quale la nominata commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Michela Orsini, nata a Bologna il 2 agosto 1964, domiciliata in Bologna, via Farini n. 2 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Patrizia Corsaro, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11083

DECRETO 12 agosto 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 10 giugno 2002, relativo alla nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «D.A.R.P.L. soc. coop. a r.l.», in Uggiano la Chiesa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 10 giugno 2002 con il quale l'avv. Mariella Fanulli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «D.A.R.P.L. soc. coop. a r.l.»;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata il cognome del predetto commissario liquidatore, che in effetti è avv. Mariella Fanuli e non Fanulli;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 10 giugno 2002 limitatamente al cognome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 10 giugno 2002, con il quale l'avv. Mariella Fanulli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «D.A.R.P.L. soc. coop. a r.l.», con sede in Uggiano la Chiesa (Lecce) è rettificato limitatamente al cognome del commissario liquidatore, che è Fanuli anziché Fanulli.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11084

DECRETO 12 agosto 2002.

Rettifica del decreto ministeriale 16 maggio 2002, relativo alla nomina del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Santa Lucia a r.l.», in Supersano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002 con il quale l'avv. Mariella Fanulli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Santa Lucia a r.l.»;

Visto che sul decreto ministeriale sopracitato è stato riportato in maniera errata il cognome del predetto commissario liquidatore, che in effetti è avv. Mariella Fanuli e non Fanulli;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 16 maggio 2002 limitatamente al cognome del commissario liquidatore;

Decreta:

Il decreto ministeriale 16 maggio 2002, con il quale l'avv. Mariella Fanulli è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Santa Lucia a r.l.», con sede in Supersano (Lecce) è rettificato limitatamente al cognome del commissario liquidatore, che è Fanuli anziché Fanulli.

Roma, 12 agosto 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A11085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 luglio 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto n. 13/98 dell'8 luglio 1998 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti, con il quale è stato costituito, per il quadriennio 1998/2002 il comitato provinciale I.N.P.S. di Rieti, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, acquisiti dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Rieti i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale, sono:

industria, commercio e agricoltura per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

industria e commercio per quanto riguarda i datori di lavoro;

agricoltura, artigianato e commercio per quanto riguarda i lavoratori autonomi.

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni in argomento occorre stabilire in via preliminare i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) ampiezza e diffusione della struttura organizzativa;

2) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi di lavoro;

4) attività svolta per la conciliazione delle vertenze individuali, collettive e plurime di lavoro;

5) presenza dei rappresentanti negli organismi collegiali della provincia;

Sentite le organizzazioni sindacali per l'individuazione dei settori economici che a livello provinciale hanno un'adeguata consistenza, al fine della ripartizione dei membri;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative (fatto salvo il successivo controllo di verifica), con riferimento ai settori sopraindicati, sono risultate essere:

per i lavoratori dipendenti: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., e U.G.L.;

per i datori di lavoro: Associazione industriali, Federlazio e Associazione commercianti;

per i lavoratori autonomi: Federazione provinciale coltivatori diretti, Unione provinciale artigianato e Associazione commercianti;

Rilevato che l'art. 44, comma 1, punto 1) della legge n. 88/1999 prevede che un rappresentante dei lavoratori dipendenti sia attribuito alla C.I.D.A.;

Preso atto delle designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali e datoriali, malgrado l'invito rivolto alle stesse a porre particolare cura nell'individuazione dei nominativi che dovranno essere designati, al fine di consentire un corretto funzionamento dell'organo collegiale in oggetto, in quanto il comitato in scadenza, a parere dello scrivente, non ha sempre operato al meglio;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale di Rieti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per la durata di quattro anni, il comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1998, n. 88, così come segue:

Componenti di diritto:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Rieti;

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Rieti.

Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Nominativo	Luogo di nascita	Data di nascita
Alessandri Andrea	Roma	12 agosto 1937
D'Antonio Luigi	Rieti	14 novembre 1967
De Angelis Alberto	Rieti	13 maggio 1934
De Santis Eugenio	Rieti	10 novembre 1929
Di Pasquale Maurizio	Fabriano (AN)	13 maggio 1958
Laurenzi Antonio	Greccio (RI)	22 gennaio 1949
Pagliara Carmelo	Lecce	27 aprile 1942
Sampalmieri Orazio	Rieti	20 aprile 1944
Scipioni Valerio	Roma	28 novembre 1978
Strinati Felice	Cantalice (RI)	10 dicembre 1954
Vanzo Anna Maria	Cittaducale (RI)	20 ottobre 1965

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Curci Francesco	Rieti	12 maggio 1932
Miccadei Felice	Rieti	16 luglio 1957
Zanetti Antonio	Terni	2 febbraio 1951

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Gentile Claudia	Rieti	30 luglio 1956
Giannini Giovanni	Montopoli Sab. (RI)	3 aprile 1943
Marcelletti Primo	Poggio Bustone (RI)	8 marzo 1956

Art. 2.

Sono ricostituite, per la durata di quattro anni, le tre seguenti commissioni speciali che opereranno in seno al predetto comitato provinciale I.N.P.S. per la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni ai lavoratori autonomi; una per la categoria dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, una per gli artigiani e una per gli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, così composte:

per ognuna delle tre commissioni speciali, sono membri di diritto:

direttore della Direzione provinciale del lavoro di Rieti;

direttore della Ragioneria provinciale dello Stato di Rieti;

direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Rieti.

1) Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri:

presidente: Marcelletti Primo - Poggio Bustone (Rieti) - 8 marzo 1956;

membri rappresentanti di categoria:

Colasanti Guido - Rieti - 10 gennaio 1967;

Di Cristofano Sergio - Magliano dei Marzi (L'Aquila) - 10 dicembre 1951;

Spagoni Umberto - Colle di Tora (Rieti) - 16 luglio 1960;

Terzi Antonella - Roma - 26 ottobre 1964.

2) Per gli artigiani:

presidente: Gentile Claudia - Rieti - 30 luglio 1956;

membri rappresentanti di categoria:

Agabiti Stefano - Roma - 18 giugno 1970;

Di Loreto Marcello - Pratola Peligna (L'Aquila) - 14 giugno 1947;

Pennino Paola - Rieti - 1° novembre 1962;

Urbanetti Francesco - Magliano Sab. (Rieti) - 20 settembre 1957.

3) Per i commercianti:

presidente: Giannini Giovanni - Montopoli Sab. (Rieti) - 3 aprile 1943;

membri rappresentanti di categoria:

Brandi Vincenzo - Tonaca (Salerno) - 12 aprile 1930;

Luciani Alessandro - Rieti - 9 settembre 1966;

Serani Bruno - Antrodoco (Rieti) - 15 agosto 1946;

Toiati Carlo - Roma - 7 gennaio 1924.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Rieti è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rieti, 31 luglio 2002

Il direttore provinciale: SALTARELLI

02A10948

DECRETO 20 agosto 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LODI

Visto l'art. 27 della legge 30 aprile 1969, n. 153, contenente delega al Governo ad emanare norme aventi valore di legge per il riordinamento degli organi di amministrazione dell'I.N.P.S. ed i criteri per l'attuazione della delega;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, contenente norme per la attuazione del predetto riordinamento;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

Visto il decreto direttoriale n. 8/1998 del 26 giugno 1998, e successive modificazioni, di costituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Lodi;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, concernente la disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Considerata la necessità di provvedere alla ricostituzione del comitato provinciale presso la sede dell'I.N.P.S. di Lodi;

Tenuti presenti i criteri indicati nello stesso art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate, alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipula di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Considerato inoltre che le OO.SS. dei lavoratori C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L., hanno fornito i dati relativi alla rappresentatività per singola organizzazione, ed hanno espresso la volontà di designare i propri rappresentanti unitariamente;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative: per i lavoratori dipendenti le OO.SS. C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., U.G.L., CONFSAL. e per i dirigenti d'azienda la C.I.D.A - Confederazione italiana dirigenti d'azienda; per i datori di lavoro l'Associazione industriali del lodigiano, l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi e la Confartigianato; per i lavoratori autonomi l'Unione del commercio, del turismo e dei servizi, la Confagricoltura e la Confartigianato;

Ritenuto che l'assegnazione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge n. 88 del 9 marzo 1989, debba essere così ripartita:

a) per i lavoratori dipendenti otto membri in rappresentanza di C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L., un membro in rappresentanza dell'U.G.L., un membro in rappresentanza della CONFSAL e un membro in rappresentanza della C.I.D.A. (Confederazione italiana dei dirigenti di azienda);

b) per i datori di lavoro un membro in rappresentanza dell'Associazione degli industriali del lodigiano, un membro in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi, un membro in rappresentanza della Confartigianato della provincia di Lodi;

c) per i lavoratori autonomi un membro in rappresentanza della Unione provinciale degli agricoltori di Milano e Lodi, aderente alla Confagricoltura, un membro in rappresentanza della Confartigianato della provincia di Lodi, un membro in rappresentanza dell'Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali interessate;

Visti i punti 4), 5) e 6) dell'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Decreta:

È ricostituito in Lodi, per la durata di anni quattro, presso la locale sede I.N.P.S., il comitato provinciale, di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, così come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Bordoni Luigi (C.G.I.L.);

sig. Masserini Mario (C.G.I.L.);

sig. Molinari Antonio (C.G.I.L.);

sig. Ossola G. Battista (C.G.I.L.);

sig. Cabrini Enrico (C.I.S.L.);

sig. Grazioli Gianluca (C.I.S.L.);

sig. Uccellini Mario Carlo (C.I.S.L.);

sig. Cremonesi Pietro (U.I.L.);

sig. Ciriello Ciro (U.G.L.);

sig. Lazzarini Stefano (CONFSAL);

sig. Bontempi Giuseppe (C.I.D.A.);

in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Balestrieri Ercole (Associazione industriali del lodigiano);

sig. Gilet Umberto (Unione del commercio, del turismo e dei servizi);

sig. Delledonne Giuseppe (Confartigianato);

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Barbieri Marco (Unione del commercio, del turismo e dei servizi);

sig. Curti Luigi (Confagricoltura);

sig. Perotti Enrico (Confartigianato);

direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Lodi;

direttore *pro-tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Lodi;

direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Lodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lodi, 20 agosto 2002

Il direttore reggente: CERFOGLI

02A10945

DECRETO 20 agosto 2002.

Nomina dei componenti della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ex art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LODI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal comma 1 dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Lodi;

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1, del medesimo articolo sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Lodi;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni interessate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: l'Unione provinciale agricoltori di Milano e Lodi e la Federazione coltivatori diretti delle provincie di Milano e Lodi;

Ritenuto che i posti dei quattro rappresentanti della commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni siano così ripartiti: due rappresentanti dell'Unione provinciale agricoltori di Milano e Lodi e due rappresentanti della Federazione coltivatori diretti delle provincie di Milano e Lodi;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S., competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e per la durata di quattro anni, i signori:

sig. Chioda Antonio (Unione provinciale agricoltori di Milano e Lodi);

sig. Peviani Roberto (Unione provinciale agricoltori di Milano e Lodi);

sig. Bressani Stefano (Federazione coltivatori diretti delle provincie di Milano e Lodi);

sig. Rossi Giacomo (Federazione coltivatori diretti delle provincie di Milano e Lodi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lodi, 20 agosto 2002

Il direttore reggente: CERFOGLI

02A10946

DECRETO 20 agosto 2002.

Nomina dei componenti della commissione speciale artigiani, ex art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, del comitato provinciale I.N.P.S. di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LODI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal comma 1, dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Visto il proprio decreto n. 6/2002 del 20 agosto 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Lodi;

Visto l'art. 46, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale prevede che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle pre-

stazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del comma 1, del medesimo articolo sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale, presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5 e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e da quattro rappresentanti delle categorie nominati con decreto dal dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Lodi;

Considerata pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per la categoria degli artigiani;

Ritenuto per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni interessate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni interessate;

Rilevato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua dei sopra citati criteri sono state individuate come maggiormente rappresentative per la categoria degli artigiani: la Confartigianato della provincia di Lodi e l'Unione artigiani Lodi e provincia, aderente alla CASA;

Ritenuto che i posti dei quattro rappresentanti della commissione speciale artigiani siano così ripartiti: due rappresentanti della Confartigianato della provincia di Lodi e due rappresentanti dell'Unione artigiani Lodi e provincia, aderente alla CASA;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte della commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S., competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani, e per la durata di quattro anni, i signori:

sig. Tinelli Mario Bassiano (Confartigianato della provincia di Lodi);

sig.ra Negri Giuseppina (Confartigianato della provincia di Lodi);

sig.ra Zampedri Adele (Unione artigiani Lodi e provincia);

sig. Faccini Tonino (Unione artigiani Lodi e provincia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lodi, 20 agosto 2002

Il direttore reggente: CERFOGLI

02A10947

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 maggio 2002.

Istituzione di un biglietto integrato di € 5,00 per l'ingresso nel Museo nazionale di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 4070 del 26 febbraio 2002 con la quale la soprintendenza per i beni archeologici di Reggio Calabria ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di € 5,00 per l'ingresso nel Museo nazionale di Reggio Calabria in occasione dello svolgimento della Mostra «La città sotto la città» in corso dal 20 aprile al 30 settembre 2002;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei sopra citato che nella riunione del 10 aprile 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 20 aprile al 30 settembre 2002, in occasione della realizzazione della mostra «La città sotto la città» è istituito un biglietto integrato di € 5,00 per l'ingresso nel Museo nazionale di Reggio Calabria che ospiterà la rassegna stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: PROIETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 313

02A10979

DECRETO 3 giugno 2002.

Ratifica dell'emissione di un biglietto cumulativo di € 4,00 per la visita del Museo archeologico di Venezia e delle sale monumentali della Biblioteca nazionale dell'area Marciana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998 concernente il comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1998 concernente in particolare l'abrogazione del biglietto d'ingresso nel Museo archeologico di Venezia per contestuale inserimento nel percorso di visita integrato con i Musei civici di Venezia, denominato «percorso dell'area Marciana»;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'emissione di uno specifico biglietto per la visita del Museo archeologico e delle sale monumentali della biblioteca Marciana di Venezia previsto nell'ambito del progetto di apertura straordinaria dei musei annualmente approvato dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la conversione delle tariffe dei biglietti di ingresso in euro;

Vista la nota n. 15845 del 20 novembre 2001 con la quale la Soprintendenza per i beni archeologici di Padova ha comunicato la necessità di ratificare l'importo in euro del biglietto di ingresso per la visita del Museo archeologico nazionale di Venezia e delle sale monumentali della Biblioteca nazionale Marciana, fissato in € 4,00 e approvato nell'ambito del progetto nazionale di apertura straordinaria dei musei in orario dalle 17 alle 20 e non inserito nella tabella *A)* acclusa al citato decreto ministeriale 24 ottobre 2001;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei sopra citato che nella riunione del 10 gennaio 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È ratificata l'emissione di un biglietto cumulativo di € 4,00 per la visita del Museo archeologico di Venezia e delle sale monumentali della Biblioteca nazionale dell'area Marciana, in orario pomeridiano dalle 17 alle 20.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale: PROIETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 317

02A10980

DECRETO 3 giugno 2002.

Abolizione del biglietto di € 2,00 per l'ingresso nelle Tombe Latine situate all'interno del Parco archeologico della via Latina.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000 n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2001 concernente la costituzione della Soprintendenza archeologica di Roma in Soprintendenza autonoma;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2001 concernente la conversione delle tariffe dei biglietti di ingresso in euro;

Vista la nota n. 421 del 7 gennaio 2002 della Soprintendenza archeologica speciale di Roma con la quale propone l'abolizione del biglietto per l'ingresso nelle Tombe Latine situate all'interno del Parco archeologico di via Latina, in considerazione che le stesse sono chiuse da tempo per inagibilità che l'accesso al solo parco è gratuito;

Considerato inoltre che, per motivi di sicurezza, l'accesso alle Tombe può essere consentito dalla Soprintendenza per gruppi organizzati e secondo un limite prestabilito;

Sentito il Comitato biglietti ingresso ex decreto ministeriale n. 507/1997, che nella riunione del 10 gennaio 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Il biglietto di € 2,00 per l'ingresso nelle Tombe Latine situate all'interno del Parco archeologico della via Latina è abolito.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 giugno 2002

Il direttore generale: PROIETTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 319

02A10981

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 19 agosto 2002.

Modalità di presentazione delle proposte relative al programma finanziario europeo Life-Natura per l'annualità 2003.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (Life);

Visto il regolamento (CE) n. 1655/2000 del 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L 192 del 28 luglio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1973/92 del 21 maggio 1992, e definisce le modalità di attuazione del programma Life-Natura per il periodo 2000-2004;

Visto l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale pubblicato con decreto ministeriale 3 aprile 2000, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 2000;

Visto l'invito della Commissione europea a presentare proposte per i programmi Life-Natura annualità 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 146/05 del 19 giugno 2002;

Considerato che viene demandata allo Stato membro la competenza a fissare la data entro la quale debbono essere presentate le proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma finanziario comunitario Life-Natura;

Decreta:

Art. 1.

Le proposte per il finanziamento di progetti attraverso il programma Life-Natura per l'anno 2003 dovranno essere redatte secondo le istruzioni contenute nel fascicolo di candidatura edito dalla Commissione europea e disponibile sul sito internet: http://www.europa.eu.int/comm/life/home.htm

Art. 2.

Le proposte di cui all'art. 1 dovranno pervenire in numero di quattro copie cartacee e di due copie in formato elettronico al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la conservazione della natura - Divisione II - riferimento Life-Natura 2003, via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma, entro le ore 20 del giorno lunedì 30 settembre 2002. Non farà fede il timbro postale.

Art. 3.

Le informazioni relative all'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale che interessano il programma comunitario Life-Natura sono disponibili sul sito internet: http://www.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/rete_natura2000.asp; le relative schede e cartografie sono disponibili presso le regioni e le province autonome e presso la Divisione II della Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, via Capitan Bavastro, 174 - 00154 Roma. Ulteriori informazioni possono essere richieste a Comunità ambiente, via della Lungara n. 1/3 - 00165 Roma, tel. 06/5806070.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 2002

Il Ministro: MATTEOLI

02A11039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 10 luglio 2002.

Provvedimenti in autotutela. (Determinazione n. 17/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso.

È stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Autorità la problematica di carattere generale inerente la eventualità, per la stazione appaltante, di riconsiderare la graduatoria di gara qualora vengano in evidenza elementi che inducano a ritenere viziato l'atto sul quale si è fondata l'elaborazione della graduatoria stessa.

Ritenuto in diritto.

Nelle gare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici vige il principio dell'autotutela decisoria che consente all'amministrazione di riesaminare, annullare e rettificare gli atti invalidi. Il complesso delle regole sull'autotutela ha portata generale ed è espressione tipica del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica. L'autotutela decisoria, successiva alla conclusione del procedimento, è subordinata: *a)* all'obbligo di motivazione; *b)* alla presenza di concrete ragioni di pubblico interesse, non riducibili alla mera esigenza del ripristino della legalità; *c)* alla valutazione dell'affidamento delle parti private destinatarie del provvedimento oggetto di riesame, tenendo conto del tempo trascorso dalla sua adozione; *d)* al rispetto delle regole del contraddittorio procedimentale; *e)* all'adeguata istruttoria.

Sulla base di giurisprudenza costante, pertanto, l'amministrazione appaltante può revocare d'ufficio o non approvare l'aggiudicazione con atto successivo adeguatamente motivato mediante il richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico; essa, infatti, una volta indetta una procedura di gara, non è vincolata a concluderla con l'aggiudicazione del contratto, se a ciò si oppongono gravi motivi di ordine pubblico. Peraltro, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione, l'eventuale valutazione successiva della legittimità del procedimento spetta unicamente al competente organo di amministrazione attiva, responsabile del pertinente settore di attività contrattuale, e non alla commissione di gara che ha esaurito la propria funzione.

In caso di aggiudicazione provvisoria di un contratto, dunque, l'amministrazione, in base al principio costituzionale di buon andamento e con l'obbligo di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato, può riaprire la gara al fine di riammettere imprese illegittimamente escluse e, in generale, riesaminare gli atti adottati, se ciò risulta opportuno a seguito di circostanze sopravvenute o sulla base di un diverso apprezzamento della situazione preesistente.

La giurisprudenza ha peraltro ritenuto che la illegittimità della procedura di gara giustifica l'esercizio del potere di autotutela nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata determinata sulla base di vizi inerenti la procedura di gara che doveva essere espletata assicurando il puntuale rispetto della concorrenza tra imprese e la par condicio delle stesse, occorrendo peraltro che vengano individuati da parte della stazione appaltante tutti gli interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino della situazione di legittimità che giustifica la rimozione dell'atto viziato.

Fra gli elementi che devono formare oggetto della valutazione da parte della stazione appaltante vi è quello che attiene all'economicità dell'azione amministrativa che potrebbe venir meno nel caso si disponesse una revoca quando i lavori sono in una fase di esecuzione avanzata tale da far ritenere non conveniente sotto detto profilo lo scioglimento del contratto.

Appare inoltre necessario sottolineare, in materia di adozione di atti in autotutela, che è sempre consentito anche alla commissione giudicatrice di rivedere il proprio operato correggendo gli errori in cui sia eventualmente incorsa, fin quando essa non perde la disponibilità degli atti di gara, a seguito della loro trasmissione all'organo competente ad approvarli. Detta facoltà, infatti, che sotto lo speculare profilo del buon andamento dell'azione amministrativa è configurabile altresì

come dovere, è espressione del potere di autotutela spettante alla pubblica amministrazione ed a ciascuno dei suoi organi, compresi quelli straordinari, quali, appunto, le commissioni preposte alle procedure di evidenza pubblica.

Peraltro è da ritenersi che, stante l'esistenza in capo all'appaltatore di un diritto soggettivo derivante dalla stipula del contratto, la revoca e lo scioglimento dello stesso contratto in sede di autotutela da parte dell'amministrazione, dipendono dalla esatta individuazione e valutazione da parte della stazione appaltante di interessi pubblici attuali, distinti dal mero interesse al ripristino della situazione di mera legittimità. Da ciò deriva che gli organi competenti devono porre particolare attenzione nel valutare la rilevanza del pubblico interesse ed evitare, in particolare, che l'attività di riesame in sede di autotutela sia funzionale a finalità diverse, come quella di incidere sul procedimento per determinare un diverso aggiudicatario.

Sulla base delle considerazioni svolte, pertanto, si ritiene che, resta in capo alla stazione appaltante il potere/dovere dell'adozione di provvedimenti in autotutela ove, in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, vengano in evidenza vizi determinanti per l'individuazione del contraente, fermo restando tuttavia quegli elementi in principio indicati, cui l'adozione di provvedimenti in autotutela per la rettifica di atti invalidi è subordinata.

Roma, 10 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10988

DETERMINAZIONE 24 luglio 2002.

Affidamento di progettazione e direzione dei lavori di interventi finanziati con fondi comunitari. (Determinazione n. 18/2002).

Riferimenti normativi: art. 17, comma 12, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i. - art. 62 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto e diritto.

L'Autorità, nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha avuto modo di accertare che si va diffondendo tra le stazioni appaltanti la prassi del ricorso ad affidamenti diretti di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura pur in carenza dei presupposti di legge, prassi che è da considerarsi distorsiva del libero mercato. Tali affidamenti avvengono con una certa frequenza a seguito di inserimenti di interventi di varia natura e tipologia in programmi di finanziamento utilizzanti fondi comunitari, che impongono, qualora non portati a tempestiva conoscenza delle stazioni appaltanti, tempi del procedimento non sempre compatibili con quelli tecnici inerenti la progettazione esecutiva e l'appalto delle relative opere.

L'affidamento dei servizi in questione a trattativa privata viene giustificata in dipendenza dell'urgenza determinatasi a seguito della comunicazione dell'inserimento anzidetto inviata alla stazione appaltante con la prescrizione di un termine molto breve per inoltrare, pena la perdita del finanziamento stesso, gli elaborati tecnico amministrativi atti a rendere l'opera cantierabile, e di conseguenza istruibile per la successiva valutazione della competente commissione tecnica dell'ente finanziatore.

Di qui il comportamento delle stazioni appaltanti che, per non perdere il finanziamento, con le sue ricadute anche a livello occupazionale, deroga alle norme per l'affidamento formale dell'incarico di progettazione e commissiona direttamente il progetto esecutivo dei lavori.

Questa situazione si determina spesso perché l'esigenza della realizzazione dell'intervento è rappresentata in maniera informale all'ente finanziatore e questo, sempre in maniera informale, dà assicurazione del finanziamento e propone e conferma gli interventi da finanziare senza azione di verifica sull'effettiva cantierabilità degli stessi.

Sulla base di tali circostanze è comprensibile quanto, in concreto, si verifica. Le stazioni appaltanti al fine di non perdere l'opportunità presentatasi, pur in carenza dei previsti presupposti di legge, operano in difformità di quanto indicato all'art. 17, comma 12 della legge quadro e dei correlati articoli del regolamento attuativo e provvedono ad acquisire la progettazione esecutiva degli interventi suscettibili di finanziamento nei ristretti tempi concessi dal procedimento di finanziamento in essere. Il tutto viene giustificato con l'urgenza. Ma, in questi casi, l'urgenza deve essere considerata come «indotta» in quanto deriva da precedenti comportamenti non conformi ai principi di legalità.

Occorre, inoltre, tenere presente che tale modalità operativa determina il mancato rispetto del principio della libera concorrenza tra gli operatori e, di conseguenza, può comportare eventuali problemi in sede di esame da parte della Commissione europea ai fini della concessione del finanziamento.

In base a quanto sopra considerato si rileva che:

a) l'urgenza rappresentata dalle stazioni appaltanti in ordine ad affidamenti fiduciari di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura eventualmente connessa a situazioni riconducibili a quella in esame, non può ritenersi giustificativa del comportamento derogatorio della norma;

b) sussiste l'esigenza che gli enti finanziatori preposti al settore perfezionino la propria azione di controllo sullo stato delle progettazioni degli interventi finanziati con fondi comunitari;

c) attuino tutte le iniziative atte a disincentivare il ricorso a procedure di «urgenza» nell'affidamento dei servizi e dei connessi lavori.

Roma, 24 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10986

DETERMINAZIONE 30 luglio 2002.

Procedure in deroga all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni in forza di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di protezione civile. (Determinazione n. 20/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso.

Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni relative a presunte irregolarità commesse da alcune amministrazioni comunali in ordine all'affidamento di incarico di direzione lavori e responsabile di sicurezza per i lavori relativi agli interventi di sistemazione idrogeologica e geotecnica, diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che nel settembre 2000 hanno colpito il versante ionico delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.

Per porre in essere ogni utile intervento per fronteggiare le conseguenze degli eventi calamitosi della fascia ionica della regione Calabria e ripristinare le infrastrutture, il Ministero dell'interno ha adottato, in data 12 settembre 2000, l'ordinanza n. 3081, che contempla una normativa in deroga a quella ordinaria per la realizzazione degli interventi da eseguirsi nelle zone interessate dall'alluvione: in particolare, l'art. 4, comma 5, dell'ordinanza elenca le disposizioni vigenti in materia che possono essere derogate, tra le quali anche l'art. 17 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Con riferimento ai lavori in oggetto, alcune stazioni appaltanti, dopo avere affidato, nell'immediato seguito degli eventi alluvionali, l'incarico per la redazione di uno studio preliminare e per la redazione del progetto esecutivo a gruppi di progettisti esterni, successivamente (talora a distanza anche di due anni dall'alluvione) affidavano l'incarico di direzione lavori e responsabile della sicurezza per i lavori su indicati ad una pluralità di soggetti diversi da quelli già in precedenza incaricati della progettazione, in contrasto, ad avviso degli esponenti, con la regola di cui all'art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo cui la direzione dei lavori va affidata con priorità al progettista incaricato, in carenza di personale tecnico dell'amministrazione.

Venivano, pertanto, prospettate due questioni: la prima relativa alla vigenza, con riferimento ai lavori in oggetto, dei criteri di cui all'ordinanza 3081/2000 e, dunque, alla perdurante operatività della deroga espressa all'art. 17 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, atteso il decorso di due anni tra l'adozione dell'ordinanza e la delibera di affidamento della direzione lavori; la seconda relativa all'applicabilità della deroga medesima all'art. 27 della stessa legge quadro, il quale non risulta espressamente derogato dall'ordinanza di cui trattasi.

Considerato.

I problemi interpretativi di cui agli indicati quesiti si ricollegano, in primo luogo, alla questione concernente la natura giuridica dell'ordinanza n. 3081/2000. Tale provvedimento trova i suoi presupposti nell'urgenza di «porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture» e contempla, all'art. 4, la possibilità per i «soggetti attuatori», nel caso di impossibilità dell'utilizzazione delle strutture pubbliche, di «affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 5», a norma del quale «per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sottoelencate norme: [...] legge 11 febbraio 1994, n. 109 [...] articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34».

Come è noto, le ordinanze *extra ordinem* c.d. «di necessità», sono provvedimenti che si riferiscono ad evenienze di carattere eccezionale, determinate da un fatto imprevisto, per le quali sarebbe impossibile l'utilizzazione dei normali mezzi predisposti dall'ordinamento: la loro adozione, quindi, è giustificata e legittimata dal verificarsi di una situazione sopravvenuta, che presenti il carattere dell'eccezionalità — come un evento naturale straordinario (terremoto, inondazione, incendio, epidemia, ecc.) — per cui si impone di provvedere con l'urgenza, incompatibile con i tempi connaturali alla rigorosa osservanza della normativa in materia (Cons. Stato, 23 gennaio 1991, n. 63; Cons. Stato, 11 aprile 1990, n. 369; Cons. Stato, 21 dicembre 1984, n. 960).

Le ordinanze in questione, pertanto, attengono strettamente alla necessità di provvedere in ordine a situazioni di pericolo eccezionali ed imprevedibili, che non possono essere immediatamente eliminate con il ricorso agli altri mezzi offerti dall'ordinamento e alle quali deve porsi rimedio senza indugio. Una deroga alle disposizioni vigenti, proprio perché indotta da una situazione eccezionale, non trova logica giustificazione ove permanga *sine die*, ma solo se la sua efficacia sia limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza della menzionata situazione.

Difatti le situazioni eccezionali ed imprevedibili richiedono interventi urgenti, ma quando questi non siano assunti le situazioni si consolidano, per così dire, con il trascorrere del tempo e da situazioni dell'anzi-

detta natura divengono situazioni di disagio abitativo, di difficoltà di vita sociale, di stagnazione dell'attività produttiva, di carenza di infrastrutture che sono proprie non soltanto dei luoghi colpiti da eventi calamitosi ma di tante parti del territorio nazionale. Non solo, ma l'attenuazione delle garanzie che discende dagli interventi in deroga non trova più alcun sostegno logico o funzionale quando il decorso del tempo sta a dimostrare che non esiste o non è stata efficace la situazione di urgenza a indurre interventi della stessa natura.

Occorre, inoltre, osservare che, come specificato dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le «ordinanze [...] devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare».

Ora, a fronte della chiara lettera della legge e sulla scorta delle osservazioni appena svolte, è di tutta evidenza che la deroga contenuta nell'art. 4 dell'ordinanza n. 3081/2000 afferisce, ai fini che qui interessano, esclusivamente all'art. 17 e non anche all'art. 27 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, tenuto anche conto del fatto che, come ribadito dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, le ordinanze in questione devono essere adottate «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico». Ed è significativo, a tal proposito, quanto affermato dall'Autorità con la determinazione del 5 aprile 2000, n. 21: «[...] se è pur vero che le determinazioni commissariali in esame sono state adottate sulla base di una potestà di ordinanza che consente di derogare alle ordinarie disposizioni vigenti è altrettanto vero, tuttavia, che l'esercizio di tale potestà di deroga è da ritenere precluso con riferimento ai principi generali dell'ordinamento; e con particolare riferimento alla protezione civile è, inoltre, richiesta la necessità di una specifica motivazione e di una puntuale indicazione delle norme cui si intende derogare».

Ne discende che, nel caso di specie, quand'anche si voglia ammettere la legittimità della deroga all'art. 17 della legge n. 109/1994, resta fermo quanto previsto dall'art. 27, comma 4, della legge quadro, in base anche al principio per cui *ubi lex voluti dixit, ubi noluit, tacuit.*

L'incarico di direzione lavori doveva, pertanto, essere affidato con le modalità prescritte dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dall'art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, anche perché, come riconosciuto da unanime giurisprudenza, è illegittimo l'affidamento dell'incarico della direzione dei lavori ad un professionista diverso da quello già incaricato della redazione del progetto, giacché la priorità del progettista nella nomina del direttore dei lavori, sancita dall'art. 17, comma 14, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante un minor onere nella liquidazione dei compensi nonché di semplificare l'individuazione delle responsabilità professionali, per cui è applicabile in ogni caso di progettazione esterna (TAR Campania, Napoli, sez. IV, 3 novembre 1997, n. 2499).

Per le considerazioni sopra esposte, il Consiglio dell'Autorità accerta che:

a) le ordinanze contingibili ed urgenti possono derogare alle ordinarie disposizioni vigenti in tema di lavori pubblici, ma, proprio perché consegue ad una situazione eccezionale, tale deroga non può permanere *sine die*, ma deve essere necessariamente limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza della menzionata situazione;

b) le ordinanze adottate per l'attuazione degli interventi di emergenza, al verificarsi di eventi di calamità naturali, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare; la suddetta deroga è circoscritta esclusivamente alle sole norme esplicitamente richiamate e, pertanto, la deroga esplicita all'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non implica la deroga all'art. 27 della legge stessa, in quanto non espressamente richiamato.

Roma, 30 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10983

DETERMINAZIONE 30 luglio 2002.

Programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio della Guardia di finanza, in forza dell'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. (Determinazione n. 21/2002).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze — Comando generale della Guardia di finanza — in forza dell'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, ha pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte seconda, del 25 maggio 2002, n. 122, un bando di gara avente ad oggetto la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio. Il bando in sintesi prevede l'affidamento ad un istituto di credito della realizzazione del programma, previo suo finanziamento coperto da contributi pubblici annuali.

A seguito della pubblicazione del suddetto bando di gara l'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), ha inviato all'Autorità una segnalazione in ordine alla sua legittimità ed il Consiglio dell'Autorità, conformemente a quanto disposto nel suo regolamento di funzionamento, stante il rilievo della questione ed il coinvolgimento di molteplici interessi, ha convocato un'audizione che si è tenuta il 17 luglio 2002. All'audizione hanno partecipato i rappresentanti dell'ANCE, della

Guardia di finanza, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ANIEM (Associazione nazionale della piccola e media industria edile ed affini).

In particolare, il direttore generale dell'ANCE ha ribadito le perplessità, già manifestate nell'esposto inoltrato, in ordine alla mancata previsione nella legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, dell'obbligo della banca di scegliere, ai fini dell'esecuzione del programma *de quo,* un'impresa di costruzioni con qualificazione SOA. Ha rilevato che il modello operativo sotteso al bando di gara, data l'entità e la complessità delle opere da realizzare, ha notevoli ripercussioni sul piano giuridico e su quello economico-produttivo, risultando altresì estromesse dal mercato le piccole e medie imprese. Ha inoltre posto in evidenza che vi sono dubbi di natura tecnica in ordine ai criteri di aggiudicazione, in quanto non sarebbe chiaro nel bando se la percentuale di sconto da offrire riguardi solo il tasso di interesse del finanziamento oppure anche le tariffe dei provveditorati regionali alle OO.PP. sulla base dei quali andrebbero determinati i corrispettivi. Ha sottolineato la notevole diversità di queste tariffe e l'impossibilità per i concorrenti di offrire un ribasso medio che andrebbe calcolato ponderando i diversi importi delle opere da realizzare in ogni regione che, invece, al momento dell'offerta risultano ancora individuate. In sostanza il contratto non sarebbe a prestazioni corrispettive, ma di tipo aleatorio.

L'Ance si è espressa negativamente sulla configurabilità, nella fattispecie in esame, di un appalto di servizi, in base al rilievo che l'acquisto di immobili da destinare a caserme richiede pur sempre opere di ristrutturazione con costi sicuramente superiori ai valori di acquisto. L'ANCE ha, infine, proposto, quale unica possibile soluzione per fare salva la legittimità della procedura di cui trattasi, che il bando prescriva che l'aggiudicatario debba, in fase esecutiva, procedere alla scelta delle imprese esecutrici sulla base di appositi criteri, fra i quali quello di possedere l'attestazione SOA, tesi ad assicurare la scelta di imprese commisurate al tipo di lavori da eseguire. Detta associazione ha ritenuto, inoltre, che occorre inserire nella convenzione ulteriori clausole (quali, ad esempio, il divieto di cessione del contratto o il divieto di subappalto) consentendo in tal modo di superare ogni dubbio in ordine alla configurazione di un appalto di lavori piuttosto che di servizi e riconoscendo al contempo l'eccezionalità dell'istituto in oggetto.

Negli stessi sensi si è espresso l'ANIEM che peraltro ha prospettato dubbi sulla configurabilità nella fattispecie di un appalto di servizi.

La Guardia di finanza, in risposta ai dubbi esposti ha dato lettura di una relazione predisposta in occasione dell'audizione. Ha specificato, altresì, che, prima della redazione del bando, erano state contattate la Banca d'Italia e l'ABI, senza che questi enti sollevassero obiezioni circa la possibilità che un istituto di credito realizzi il programma congiuntamente ad un'impresa di costruzioni, e che la legittimità della procedura è stata altresì confermata dal Consiglio di Stato con i pareri allegati alla summenzionata relazione.

In particolare, la Guardia di finanza ha evidenziato che:

a) l'art. 29 della legge n. 28/1999 si limita ad istituire un rapporto bilaterale tra l'amministrazione e l'istituto di credito, al quale resta estranea l'impresa esecutrice;

b) prevale, inoltre, l'aspetto dei servizi, tenendo altresì conto dell'importo degli interessi passivi che la PA deve sostenere e che incidono in misura prevalente.

I rappresentanti della Guardia di finanza e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno tuttavia ammesso che la legge n. 28/1999 e s.m. sia equivoca ed ambigua in ordine alla scelta del soggetto esecutore, dando luogo ad una pluralità di interpretazioni tra loro confliggenti, e hanno altresì mostrato la propria disponibilità a modificare il bando di gara nel senso che sarà indicato dall'Autorità.

Considerato in diritto.

L'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che:

1. Al fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attività di contrasto dei fenomeni dell'evasione fiscale, attraverso una migliore articolazione sul territorio delle strutture del Corpo della Guardia di finanza ed una maggiore mobilità del personale, è autorizzata la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio, nonché per lo svolgimento delle relative attività di gestione.

2. Le risorse occorrenti per la realizzazione di detto programma sono reperite attraverso la stipula di apposite convenzioni con una o più banche che dispongano di idonee strutture operanti da almeno un quinquennio nel settore immobiliare, con particolare riguardo alle esperienze nella valorizzazione del patrimonio immobiliare, nella conservazione e manutenzione degli immobili e nell'amministrazione del patrimonio, alle quali verrà affidata l'esecuzione del progetto. L'entità delle risorse assicurate dalle banche sarà commisurata ad un piano finanziario di ammortamento compatibile con quanto previsto dal comma 4.

Ciò posto, va rilevato che la soluzione delle questioni interpretative discusse nell'audizione e di cui alle indicate premesse, può rinvenirsi anche senza prendere in esame il problema della individuazione della natura del soggetto cui la legge attribuisce l'esecuzione del programma e del tipo di rapporto intercorrente tra lo stesso e l'amministrazione finanziaria. Il Consiglio di Stato nel parere in atti, dell'adunanza generale, in data 6 dicembre 2000, n. 1504, ha ritenuto che la norma indicata prevede una sorta di combinazione tra l'istituto del project financing (in cui il promotore presenta alle amministrazioni aggiudicatici proposte di realizzazione

di opere pubbliche da finanziare con risorse totalmente o parzialmente con fondi privati) e il general contractor (figura di recente introdotta nell'ordinamento interno dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1, lettera *f)* che si riferisce all'esecutore il quale assume su di sé l'obbligo di eseguire con qualsiasi mezzo l'opera pubblica corrispondente alle esigenze del soggetto aggiudicatore garantendo certezza di tempi, costi e buona esecuzione.

Se infatti il trasferimento all'esecutore del programma dei poteri pubblicistici relativi alle operazioni giuridiche e materiali concernenti l'esecuzione delle singole opere richiama nuovamente nell'ordinamento italiano un'ipotesi di concessione di servizi (di committenza) quale elaborata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, con la quale, in particolare, in relazione ad attività molto complesse, al concessionario viene fatto carico di svolgere una serie di servizi inerenti anche alle fasi organizzative dell'intervento, dalla progettazione sino allo svolgimento delle gare, alla direzione dei lavori e collaudi (Consiglio di Stato., sez. II, 21 dicembre 1994, n. 2698, e sez. IV 18 gennaio 1996, n. 54), è anche vero che parlare di realizzazione di un programma di costruzione e ammodernamento e di esecuzione del progetto richiama connotati dell'appalto di lavori.

Quel che emerge con certezza, come pure rilevato nell'adunanza generale del Consiglio di Stato, che l'art. 29 della legge n. 28/1999 in esame, prevede sostanzialmente un procedimento anomalo (rispetto alle modalità ordinarie di esecuzione dei lavori pubblici) per la realizzazione del(l'ivi) programmato intervento.

L'aver stabilito, in particolare, che all'ente finanziatore venga anche affidata l'esecuzione del progetto è stato inteso dall'amministrazione finanziaria come autorizzazione a redigere (come è stato fatto in concreto) il solo programma complessivo dei previsti interventi, rimettendo alla banca o alle banche finanziatrici le attività concernenti la progettazione, l'affidamento, la direzione e la collaudazione dei lavori, per quanto ora interessa, in esso compresi.

Ma questa interpretazione concretatasi negli atti di gara non ha trovato risposta nel mercato per cui è da chiedersi se essa sia coerente con la realtà e se per la fattibilità dell'intervento non debba appellarsi a differente costruzione da rinvenirsi in clausole contrattuali che trovano conferma nelle norme dell'Unione europea, a questo fine è da considerarsi che nel caso in esame, come pure indicato dalla adunanza generale del Consiglio di Stato, l'esecutore provvede alla realizzazione dei singoli interventi in sostituzione e per incarico (su mandato) dell'amministrazione finanziaria. Diverso problema è, però stabilire se l'esecutore sia tenuto ad osservare la normativa interna e comunitaria, concernente l'esecuzione dei lavori pubblici cui si riferisce il programma. In questa prospettiva non viene in rilievo il riconoscimento (che occorre rendere) dell'autonomia privata di cui gode l'amministrazione. Questa autonomia sussiste nei limiti in cui non sia limitata dalle regole comunitarie concernenti l'esecuzione dei lavori pubblici la cui applicazione prescinde dalla forma dell'incarico (si possa cioè parlare o meno di contratti meramente privatistici di mandato senza rappresentanza) ed attiene all'attività connessa. La legge n. 29/1999 è norma speciale di deroga alla disciplina della legge quadro (ancorché non ne sia stata prevista esplicitamente questa natura), ma per questa sua natura non può innovare al di là dei termini strettamente ed espressamente in essa indicati. Inoltre si deve dare la prevalenza in sede interpretativa a criteri che rendono applicabili le disposizioni generali se non espressamente derogate.

Rimangono allora fermi l'obbligo di esternalizzazione dei lavori di cui al comma 5-*bis* dell'art. 2, legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni, nonché a quello per cui l'esecuzione dei medesimi può essere affidata esclusivamente a soggetti dotati di qualificazione e selezionati con gara pubblica, con le limitazioni previste dalla legge per quanto riguarda il subappalto. Questi obblighi di osservanza di detta normativa esistono, ad avviso dell'Autorità, in quanto trovano applicazione le conclusioni alle quali, in data successiva a quella in cui è stato reso l'avviso del Consiglio di Stato, è pervenuta la Corte comunitaria secondo cui, ai fini dell'osservanza della direttiva 93/37/CEE, non deve essere necessariamente l'amministrazione ad applicare le procedure di aggiudicazione ivi previste, potendo l'effetto utile della direttiva medesima essere ugualmente garantito qualora tale prescrizione sia resa obbligatoria per il privato esecutore (Corte giust. CE, sez. IV, 12 luglio 2001 in causa C-399/98).

È, inoltre, di palmare evidenza, che il mancato assoggettamento dell'istituto di credito alla normativa pubblicistica implicherebbe rilevanti pregiudizievoli conseguenze. Basti accennare alla sostanziale elusione dei divieti di subappalto e di cessione del contratto, ben potendo l'impresa incaricata della realizzazione delle caserme cedere liberamente il contratto o subappaltarne una parte al di fuori di qualsiasi vincolo legale. Non soltanto la normativa vigente, ma anche l'indirizzo politico legislativo, manifestatosi in occasione dell'esame del «collegato infrastrutture», ed i segnali di pericolo pervenuti dalle sedi competenti per possibili situazioni agevolanti infiltrazioni delinquenziali portano a privilegiare nell'interpretazione il soddisfacimento dell'interesse pubblico a che sia assicurata una continuità di realizzazione dell'opera pubblica e garantita l'immodificabilità soggettiva dell'appaltatore (principio che risulta derogato solo in presenza di apposite disposizioni quali ad esempio quelle relative al caso del fallimento dell'appaltatore, che permettono di affidare i lavori al secondo e al terzo classificato nella gara). Contrasterebbe con questa *ratio* un'interpretazione della legge n. 28/1999 che consentisse di ritenere che l'istituto di credito possa scegliere il soggetto esecutore di lavori pubblici, prescindendo dalla normativa pubblicistica vigente.

Deve essere anche tenuto presente che, secondo la comunicazione interpretativa della Commissione Cee del 12 aprile 2000, non è esclusa la configurabilità negli ordinamenti interni degli Stati membri di tipologie di

concessioni diverse da quelle di lavori pubblici e caratterizzate dal fatto che tra concessionario e concedente, esista una forma di delega interorganica che non esula dalla sfera amministrativa dell'amministrazione aggiudicatrice. Tali concessioni, come del resto ogni atto dello Stato che stabilisca le condizioni cui è soggetta una prestazione di attività economiche, ricadono nel campo di applicazione delle disposizioni degli articoli da 28 a 30 (ex articoli da 30 a 36) e da 43 a 55 (ex articoli da 52 a 66) del Trattato o dei principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte e cioè dei principi di non discriminazione, disparità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Linea interpretativa, quella indicata, seguita anche dalla giurisprudenza interna secondo cui «in tema di affidamento, mediante concessione, di servizi pubblici di rilevanza comunitaria, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario (ritraibili principalmente dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE), nonché dai principi generali che governano la materia dei contratti pubblici (enucleabili dalle direttive in materia di appalti di lavori, servizi, forniture e settori esclusi), impone all'amministrazione procedente di operare con modalità che preservino la pubblicità degli affidamenti e la non discriminazione delle imprese, mercè l'utilizzazione di procedure competitive selettive (Cons. St., sez. IV, 17 gennaio 2002, n. 253).

Per le considerazioni esposte, ed esplicitando altresì i criteri relativi a possibili pattuizioni della convenzione, si esprime l'avviso che:

a) l'art. 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, abbia configurato un'ipotesi di un contratto atipico avente ad oggetto il finanziamento e la realizzazione di un programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza il cui relativo affidamento è regolato dai principi comunitari di cui agli articoli da 28 a 30 e da 43 a 55 del Trattato.

b) nell'atto di affidamento costituiscono clausole coerenti con la disciplina comunitaria la previsione, che:

1) l'aggiudicatario è assoggettato, per l'attuazione dei singoli interventi cui si riferisce il programma, all'osservanza della normativa, comunitaria e nazionale, relativa all'esecuzione dei lavori pubblici;

2) la scelta di soggetti esecutori avvenga previa adeguata pubblicità;

3) i soggetti esecutori siano adeguatamente qualificati e siano tenuti, a loro volta, all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di subappalto;

4) il corrispettivo per le prestazioni affidate sia determinato a progettazione esecutiva completata ed approvata, purché siano contrattualmente previsti i criteri per il suo calcolo (per esempio un riferimento ad un unico elenco prezzi unitari da applicarsi, al netto del ribasso offerto, alle quantità delle varie lavorazioni e forniture risultanti dal progetto esecutivo approvato) e l'affidamento avvenga con uno dei criteri disciplinati dalle normative comunitarie.

Roma, 30 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10985

DETERMINAZIONE 30 luglio 2002.

Possibilità di ricorrere a procedure concorsuali anomale difformi da quelle tipologicamente individuate nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (Determinazione n. 22/2002).

IL CONSIGLIO

Premesso.

Sono pervenuti all'Autorità numerosi quesiti riguardanti la legittimità di procedure di realizzazione di opere pubbliche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. I quesiti in particolare fanno riferimento ad alcune gare di appalto, caratterizzate dal fatto che la stazione appaltante affida all'iniziativa privata il compito di realizzare con capitale privato opere pubbliche o di interesse pubblico, previa la vendita del terreno pubblico all'impresa aggiudicataria, con spese a carico dell'impresa medesima, la quale resta proprietaria dell'immobile, con il solo vincolo della destinazione dell'opera al servizio pubblico, e percepisce un canone di affitto da parte dell'amministrazione conduttrice dell'edificio.

Trattasi di modelli giuridici non riconducibili né allo schema della concessione di costruzione e gestione né a quello del project financing, atteso che difettano i requisiti caratterizzanti questi istituti (durata della concessione, assenza di progettazione preliminare, inserimento dell'opera nella programmazione triennale, predisposizione di un piano economico finanziario).

In ordine a simili fattispecie, l'Autorità ha espresso i propri avvisi in più occasioni, ma data l'importanza che hanno le questioni sollevate ritiene opportuno adottare una determinazione che, alla luce di quanto già affermato e di nuove considerazioni, possa costituire un inquadramento generale della problematica in esame.

Considerato.

La questione giuridica principale sottesa alle fattispecie in esame consiste nel verificare la legittimazione delle amministrazioni pubbliche a realizzare opere pubbliche o di pubblico interesse mediante schemi procedimentali differenti rispetto a quelli specificamente disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

È basilare principio che l'attività della pubblica amministrazione si correla a norme primarie e secondarie che la finalizzano e la funzionalizzano secondo fasi procedimentali tese ad assicurare il perseguimento degli interessi generali, attraverso una ben strutturata sequenza procedimentale che, nel caso di attività contrattuale, è quella dell'evidenza pubblica.

Ne segue che, una volta accertato che l'operazione finalizzata alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblico interesse è qualificabile come lavoro pubblico, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, è la stessa legge quadro e, più in generale, la normativa pubblicistica in materia, comprensiva altresì delle leggi settoriali concernenti specifici tipi di lavori o di opere pubbliche, cui occorre fare riferimento per individuare gli ambiti tipologici entro i quali effettuare la scelta del contratto da utilizzare.

L'art. 19, comma 1, della legge n. 109/1994 restringe espressamente le tipologie contrattuali a due sole ipotesi. Secondo tale norma, infatti, «i lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo i lavori in economia di cui all'art. 24, comma 6». La disposizione contiene, quindi, un'elencazione tassativa dei tipi di contratto ammessi ed esclude, con riferimento alla realizzazione di un lavoro pubblico, l'utilizzazione di differenti moduli negoziali. È, inoltre, significativa l'aggiunta nel testo della norma, ad opera dell'art. 3, comma 3, della legge 18 novembre 1998, n. 415, dell'avverbio «esclusivamente», con la conseguenza che i due moduli enucleati nella norma costituiscono gli unici strumenti cui è possibile ricorrere, risultando inammissibile che la scelta del tipo contrattuale resti affidata al prudente apprezzamento della pubblica amministrazione, la quale sarebbe in definitiva arbitra di decidere se applicare o meno la legislazione sui lavori pubblici e, quindi, per le opere c.d. sopra soglia, se sottostare o meno alla concorrenza comunitaria.

La legge Merloni, peraltro, vincola la pubblica amministrazione non solo sotto il profilo della scelta del modello contrattuale, ma anche in relazione agli ulteriori aspetti afferenti, ad esempio, alla progettazione, ai requisiti dell'impresa realizzatrice, alla direzione dei lavori, al collaudo. Si tratta, infatti, di norme, ulteriormente specificate dai regolamenti contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, che hanno natura imperativa e non possono essere derogate dall'autonomia negoziale, proprio perché realizzano l'esigenza di assicurare il perseguimento di interessi pubblici preminenti, quali l'efficienza e l'efficacia, la tempestività, la trasparenza, la correttezza dell'*agere* amministrativo in materia di opere e lavori pubblici e della libera concorrenza tra gli operatori, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Ed è, pertanto, evidente la conseguente inammissibilità di procedure atipiche per la realizzazione di opere pubbliche o destinate ad un pubblico servizio, atteso che il sistema e le modalità prescelti potrebbero avere finalità o quantomeno produrre risultati elusivi della normativa interna e comunitaria in tema di opere pubbliche.

Nel caso di specie, appare evidente che la costruzione di un'opera con caratteristiche predefinite dall'amministrazione per soddisfare specifici interessi pubblici qualifica *ex se* la natura pubblica dell'opera stessa, con la conseguenza che a tale fattispecie si deve applicare la legge quadro sui lavori pubblici.

La fattispecie costruita dall'amministrazione presenta, invece, marcate analogie con l'acquisto di cosa futura, in relazione al quale specificamente è stato affermato dal Consiglio di Stato, con il parere n. 2/2000 reso nell'adunanza del 17 febbraio 2000, che sussistono ben precisi limiti derivanti dalla disciplina pubblicistica che ha procedimentalizzato l'agire della pubblica amministrazione.

Inoltre, il legislatore ha espressamente previsto la possibilità del concorso finanziario privato ma solo mediante l'uso degli istituti della concessione e del project financing, restando escluso il ricorso a qualunque altro strumento giuridico non tipizzato.

Per le considerazioni sopra esposte, si esprime l'avviso:

non è consentito realizzare opere pubbliche o di pubblico interesse o destinate ad un uso pubblico mediante schemi procedimentali differenti rispetto a quelli specificamente disciplinati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e, più in generale dalla normativa di settore.

Roma, 30 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10984

DETERMINAZIONE 30 luglio 2002.

Valutazione in contraddittorio delle offerte anomale in caso di lavori di importo superiore a 5.000.000 di euro ma inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP. (Determinazione n. 23/2002).

Riferimento normativo: art. 21, comma 1-*bis*, legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni - art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

È stata riproposta a questa Autorità la problematica relativa alla applicabilità della valutazione in contraddittorio delle offerte anomale in caso di lavori il cui importo a base d'asta risulti compreso tra la soglia di

5.000.000 di ecu (riclassificata in 5.000.000 di euro ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), fissata dall'art. 21, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994, e quella del controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, stabilita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dalle direttive comunitarie.

Ritenuto in diritto.

Con riferimento alla differenza fra quanto disposto dal comma 1-*bis* dell'art. 21 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni ed il limite indicato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 si evidenzia quanto segue:

a) l'art. 21 della suddetta legge, al comma 1-*bis*, disciplina le offerte anomale, distinguendo gli appalti di lavori «di importo pari o superiore a 5.000.000 di ecu», per i quali è prevista la valutazione delle offerte anomale sulla base delle giustificazioni presentate a corredo dell'offerta economica, e gli appalti di lavori «di importo inferiore alla soglia comunitaria» per i quali è previsto il meccanismo dell'esclusione automatica;

b) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, «in recepimento della normativa comunitaria successiva alla legge, gli importi espressi in ecu nella stessa legge devono intendersi espressi in euro» e pertanto il limite fissato dall'art. 21, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994 per la valutazione in contraddittorio delle offerte anomale viene riclassificato in 5.000.000 di euro;

c) il decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, all'art. 89, fissa le norme procedurali da seguire in caso di aggiudicazione al prezzo più basso e, a tal proposito, distingue: gli appalti di importo «pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP» (fissato, a partire dal 1° gennaio 2002, in euro 6.242.028, secondo quanto stabilito da Ministero delle finanze con comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002) per i quali si procede alla sospensione della gara per la successiva valutazione delle offerte risultate anomale, e quelli «di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP» (fino a euro 6.242.028), disponendo, in tale ultima fattispecie, solo in ordine all'ipotesi di offerte ammesse inferiori a cinque, nel qual caso non si procede ad esclusione automatica, ma a verifica di congruità, se taluna offerta risulta avere carattere anormalmente basso.

Occorre inoltre ricordare che la direttiva 97/52/CEE, allo scopo di assicurare coerenza tra le disposizioni comunitarie in tema di appalti pubblici ed i contenuti dell'accordo concluso a Marrakesh nell'ambito dei negoziati GATT, ha ridefinito la soglia di applicazione della disciplina comunitaria fissata dalla direttiva 93/37/CEE, elevandola da 5.000.000 di ecu al controvalore in ecu/euro di 5.000.000 di DSP.

È chiaro, quindi, che nasce un dubbio interpretativo circa l'applicabilità della valutazione in contraddittorio delle offerte anomale a quegli appalti di lavori il cui importo a base d'asta risulti compreso tra la soglia di 5.000.000 di ecu/euro, fissata dall'art. 21, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994, e quella del controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, stabilita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dalle direttive comunitarie.

Al riguardo si evidenzia, in primo luogo, che dal quadro normativo sopra delineato emerge chiaramente che il riferimento ai DSP, contenuto nella richiamata direttiva 97/52/CEE, non trova riscontro nella legislazione primaria italiana.

Un espresso riferimento ai DSP, infatti, è presente solo nel citato art. 89 del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che contiene, peraltro, una indicazione frutto di errore materiale per la inidoneità della sede normativa a modificare precetti della norma primaria, tanto più che la stessa costituiva la fonte dei poteri di delegificazione (regolamento delegato).

Quanto sopra affermato è reso ancora più evidente dalle recenti modifiche apportate all'art. 21, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994 dal c.d. «collegato infrastrutture» (ormai definitivamente approvato ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*), che ha sostituito il precedente riferimento, ivi contenuto, all'importo pari o superiore «a 5.000.000 di ecu» con il riferimento all'importo pari o superiore «al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP», quale soglia per l'applicabilità della valutazione in contraddittorio delle offerte anomale.

Poiché per il principio della irretroattività della legge (art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale) tale modifica non può che valere per il futuro, si deve logicamente dedurre che, fino all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 21, comma 1-*bis*, la soglia di riferimento per l'applicazione della valutazione in contraddittorio delle offerte anomale vigente nell'ordinamento nazionale resta quella di 5.000.000 di ecu/euro.

In tal senso sono orientati i c.d. bandi tipo redatti dall'Autorità (pubblicati nel supplemento ordinario n. 18 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 2002), che indicano la procedura da adottare relativamente alle offerte individuate quali «anomale» a seconda che si tratti di appalti di importo inferiore a 5.000.000 di euro oppure di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro.

Allo stato attuale della legislazione in materia sono pertanto individuabili tre fattispecie:

1) lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro, ai quali si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale, salvo l'ipotesi in cui il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, nel qual caso non si procede ad esclusione automatica, ma a verifica di congruità;

2) lavori di importo compreso tra 5.000.000 di euro ed il controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (6.242.028 euro), ai quali si applica la valutazione in contraddittorio delle offerte anomale prevista dalle direttive comunitarie, ma non l'obbligo di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;

3) lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (6.242.028 euro), ai quali si applica sia la valutazione in contraddittorio delle offerte anomale sia l'obbligo di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, in conformità a quanto previsto dalle direttive comunitarie.

In base a quanto sopra considerato, si esprime l'avviso:

fino all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 21, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994, come modificato dal c.d. «collegato infrastrutture», la soglia di applicabilità della valutazione in contraddittorio delle offerte anomale resta fissata a 5.000.000 di euro, tenendo comunque conto della necessità che, al fine di evitare ogni inconveniente, le stazioni appaltanti abbiano cura di prevedere tale clausola nel bando di gara.

Roma, 30 luglio 2002

Il presidente: GARRI

02A10987

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 12 marzo 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

1. Vice sovrintendente della Polizia di Stato Antonio D'Elena - 27 marzo 2000 - Como.

In servizio di pattuglia automontata, si adoperava per intervenire in soccorso di due persone rimaste intrappolate tra le alte fiamme divampate nell'abitazione.

Coordinando tutte le pattuglie intervenute, riusciva a trarre in salvo una giovane donna.

Chiaro esempio di capacità professionale, spirito di iniziativa e coraggio congiunto a notevoli doti di altruismo;

2. Assistente della Polizia di Stato Giuseppe Chirco - 27 marzo 2000 - Como.

In servizio di pattuglia automontata, si adoperava per intervenire in soccorso di due persone rimaste intrappolate tra le alte fiamme divampate nell'abitazione, riuscendo, unitamente ad altro personale, a trarre in salvo una giovane donna.

Chiaro esempio di capacità professionale, spirito di iniziativa e coraggio congiunto a notevoli doti di altruismo;

3. Assistente della Polizia di Stato Massimiliano Elli - 27 marzo 2000 - Como.

In servizio di pattuglia automontata, si adoperava per intervenire in soccorso di due persone rimaste intrappolate tra le alte fiamme divampate nell'abitazione, riuscendo, unitamente ad altro personale, a trarre in salvo una giovane donna.

Chiaro esempio di capacità professionale, spirito di iniziativa e coraggio congiunto a notevoli doti di altruismo;

4. Agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe Cascone - 27 marzo 2000 - Como.

In servizio di pattuglia automontata, si adoperava per intervenire in soccorso di due persone rimaste intrappolate tra le alte fiamme divampate nell'abitazione, riuscendo, unitamente ad altro personale, a trarre in salvo una giovane donna.

Chiaro esempio di capacità professionale, spirito di iniziativa e coraggio congiunto a notevoli doti di altruismo;

5. Agente scelto della Polizia di Stato Tommaso Faccilongo - 27 marzo 2000 - Como.

In servizio di pattuglia automontata, si adoperava per intervenire in soccorso di due persone rimaste intrappolate tra le alte fiamme divampate nell'abitazione, riuscendo, unitamente ad altro personale, a trarre in salvo una giovane donna.

Chiaro esempio di capacità professionale, spirito di iniziativa e coraggio congiunto a notevoli doti di altruismo.

Con decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1. Finanziere Massimiliano Centola - 21 novembre 2000 - Cisano Bergamasco (Bergamo).

Con generoso slancio, esemplare altruismo e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva unitamente ad altri colleghi, in soccorso di due persone che, a seguito di un incidente stradale, erano rimaste intrappolate nell'abitacolo di un'autovettura avvolta dalle fiamme, riuscendo a trarle in salvo.

Nobile esempio di elevate virtù civiche e non comune senso del dovere;

2. Finanziere Gianni Moretti - 21 novembre 2000 - Cisano Bergamasco (Bergamo).

Con generoso slancio, esemplare altruismo e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva unitamente ad altri colleghi, in soccorso di due persone che, a seguito di un incidente stradale, erano rimaste intrappolate nell'abitacolo di un'autovettura avvolta dalle fiamme, riuscendo a trarle in salvo.

Nobile esempio di elevate virtù civiche e non comune senso del dovere;

3. Vigile urbano Antonio Amato - 8 febbraio 2000 - San Pietro di Caridà (Reggio Calabria).

In servizio presso la fermata di uno scuolabus comunale, notato che un bambino, sfuggito all'attenzione della madre, stava per attraversare la strada nel momento dell'arrivo di un autocarro, con ferma determinazione, esemplare iniziativa ed insigne coraggio, si lanciava in soccorso ed, afferratolo per un braccio, lo sottraeva da un sicuro impatto.

Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1. Vice brigadiere dei Carabinieri Luca Betti - 1º luglio 2001 - Assemini (Cagliari).

Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si introduceva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione invasa dalle fiamme, in procinto di estendersi alle case attigue, riuscendo a domare l'incendio e ad evitare lo scoppio di una bombola di gas.

Chiaro esempio di virtù civiche ed elevato senso del dovere;

2. Carabiniere scelto Marcello Lai - 1º luglio 2001 - Assemini (Cagliari).

Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si introduceva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione invasa dalle fiamme, in procinto di estendersi alte case attigue, riuscendo a domare l'incendio e ad evitare lo scoppio di una bombola di gas.

Chiaro esempio di virtù civiche ed elevato senso del dovere;

3. Maresciallo capo dei Carabinieri Giulio Brandanu - 1º ottobre 2000 - Bono (Sassari).

Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altri militari, in un'abitazione in fiamme portando all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

4. Maresciallo capo dei Carabinieri Antonio Tiloca - 1º ottobre 2000 - Bono (Sassari);

5. Appuntato dei Carabinieri Mauro Demontis - 1º ottobre 2000 - Bono (Sassari).

Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altri militari, in un'abitazione in fiamme portando all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

6. Vice brigadiere dei Carabinieri Francesco Stangoni - 14 marzo 2001 - Brugine (Padova).

Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, si introduceva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione ove si era sviluppato un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna, rinvenuta priva di sensi. Nonostante il pericolo incombente, reiterava l'intervento spegnendo le fiamme che avevano interessato una bombola di gas, scongiurando così un più grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

7. Appuntato scelto dei Carabinieri Andrea Colozza - 14 marzo 2001 - Brugine (Padova).

Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, si introduceva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione ove si era sviluppato un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna, rinvenuta priva di sensi. Nonostante il pericolo incombente, reiterava l'intervento spegnendo le fiamme che avevano interessato una bombola di gas, scongiurando così un più grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

8. Maresciallo ordinario dei Carabinieri Michele Andreola - 29 aprile 2001 - San Sperate (Cagliari).

Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione in fiamme e portava all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

9. Appuntato scelto dei Carabinieri Pietro Mais - 29 aprile 2001 - San Sperate (Cagliari).

Con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, interveniva, unitamente ad altro militare, in un'abitazione in fiamme e portava all'esterno una bombola di gas surriscaldata, scongiurando così un grave disastro.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

10. Appuntato dei Carabinieri Roberto Rinaldi - 17 gennaio 2001 - Città di Castello (Perugia).

Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altro militare, raggiungeva un balcone sito al quinto piano di un ospedale e riusciva appena in tempo ad afferrare, rischiando di essere trascinato nella caduta, un uomo che, colto da crisi depressiva, si era lanciato nel vuoto a scopo suicida, traendolo in salvo nonostante questi tentasse di divincolarsi dalla presa.

Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

11. Carabiniere Fabrizio Pierannunzio - 17 gennaio 2001 - Città di Castello (Perugia).

Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad altro militare, raggiungeva un balcone sito al quinto piano di un ospedale e riusciva appena in tempo ad afferrare, rischiando di essere trascinato nella caduta, un uomo che, colto da crisi depressiva, si era lanciato nel vuoto a scopo suicida, traendolo in salvo nonostante questi tentasse di divincolarsi dalla presa.

Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

12. Sig. John Duggan - 17 luglio 2001 - S. Pietro in Bevagna (Taranto).

Con esemplare altruismo e pronta determinazione, non esitava a tuffarsi in mare per soccorrere due bagnanti che, spinte al largo dalla corrente e dal vento, si trovavano in grave difficoltà.

Nobile esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà;

13. Vice brigadiere dei Carabinieri Simone Agresti - 3 marzo 2001 - Ferrara.

Componente l'equipaggio di autopattuglia, con ferma determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di un'autovettura con tre persone sospette a bordo le quali, armi in pugno, non avevano ottemperato al segnale di alt precedentemente imposto. Il militare, fatto segno di reiterata azione di fuoco, nel corso della quale rimaneva gravemente ferito altro militare, non desisteva dalla propria azione, fronteggiando risolutamente i malviventi che si davano alla fuga. L'operazione si concludeva con il recupero di due autovetture provento di furto, una pistola semiautomatica, tre fucili mitragliatori, varie munizioni e materiale per il travisamento.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere;

14. Carabiniere scelto Sergio Trovò - 3 marzo 2001 - Ferrara.

Componente l'equipaggio di autopattuglia, con ferma determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di un'autovettura con tre persone sospette e bordo le quali armi in pugno, non avevano ottemperato al segnale di alt precedentemente imposto. Il militare, fatto segno di reiterata azione di fuoco, continuava l'inseguimento desistendo solo per prestare soccorso ad altro militare rimasto gravemente ferito. L'operazione si concludeva con il recupero di due autovetture provento di furto, una pistola semiautomatica, tre fucili mitragliatori, varie munizioni e materiale per il travisamento.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere;

15. Vice brigediere dei Carabinieri Giuseppe Parisi - 3 marzo 2001 - Ferrara.

Componente l'equipaggio di autopattuglia, con ferma determinazione e consapevole sprezzo del pericolo si poneva all'inseguimento di un'autovettura con tre persone sospette a bordo le quali, armi in pugno, non avevano ottemperato al segnale di alt precedentemente imposto. Il militare, fatto segno di reiterata azione di fuoco, reagiva con l'arma in dotazione desistendo poi per prestare soccorso ad altro militare rimasto gravemente ferito. L'operazione si concludeva con il recupero di due autovetture provento di furto, una pistola semiautomatica, tre fucili mitragliatori, varie munizioni e materiale per il travisamento.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere.

02A10926-02A10927-02A10930

Concessione di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 29 maggio 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1. Maresciallo ordinario dei Carabinieri Leonardo Carucci - 9 settembre 2000 - Calopezzati (Cosenza).

In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi torrenti, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, riusciva, unitamente ad altri militari, a trarre in salvo quaranta persone rifugiatesi, in preda al panico, sui tetti delle loro abitazioni, invase dalle acque e dal fango.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

2. Maresciallo dei Carabinieri Raffaele Sassu - 9 settembre 2000 - Calopezzati (Cosenza).

In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi torrenti, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, riusciva, unitamente ad altri militari, a trarre in salvo quaranta persone rifugiatesi, in preda al panico, sui tetti delle loro abitazioni invase dalle acque e dal fango.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

3. Appuntato dei Carabinieri Tiziano Ferraro - 9 settembre 2000 - Calopezzati (Cosenza).

In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi torrenti, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, riusciva, unitamente ad altri militari, a trarre in salvo quaranta persone rifugiatesi, in preda al panico, sui tetti delle loro abitazioni invase dalle acque e dal fango.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

4. Carabiniere ausiliario Antonio Ligorio - 9 settembre 2000 - Calopezzati (Cosenza).

In occasione di violento e disastroso evento alluvionale che provocava lo straripamento di numerosi torrenti, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, riusciva, unitamente ad altri militari, a trarre in salvo quaranta persone rifugiatesi, in preda al panico, sui tetti delle loro abitazioni invase dalle acque e dal fango.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

5. Sig. Giovanni Gargano - 10 agosto 2000 - Monteombraro di Zocca (Modena).

Avendo notato un uomo esanime sul fondo della vasca di una piscina, con pronta determinazione provvedeva ad estrarlo dall'acqua ed a rianimarlo con massaggio cardiaco e respirazione artificiale.

Chiaro esempio di elette virtù civiche ed alto senso di solidarietà;

6. Agente di Polizia municipale Umberto Marchetti - 20 marzo 2001 - Legnago (Verona).

In occasione di violento incendio sviluppatosi in un istituto scolastico, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo si introduceva nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo, contribuendo, insieme ad altri colleghi, a portare in salvo gli alunni già in preda al panico.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

7. Agente di Polizia municipale Giuseppe Garzotto - 20 marzo 2001 - Legnago (Verona).

In occasione di violento incendio sviluppatosi in un istituto scolastico, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo si introduceva nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo, contribuendo, insieme ad altri colleghi, a portare in salvo gli alunni già in preda al panico.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

8. Agente di Polizia municipale Claudio Menini - 20 marzo 2001 - Legnago (Verona).

In occasione di violento incendio sviluppatosi in un istituto scolastico, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo si introduceva nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo, contribuendo, insieme ad altri colleghi, a portare in salvo gli alunni già in preda al panico.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere;

9. Agente di Polizia municipale Luca Zamperlin - 20 marzo 2001 - Legnago (Verona).

In occasione di violento incendio sviluppatosi in un istituto scolastico, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo si introduceva nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo, contribuendo, insieme ad altri colleghi, a portare in salvo gli alunni già in preda al panico.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

02A10929

Conferimento di onorificenze al merito civile

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

all'assistente della Polizia di Stato Jean Philippe Paesano, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: in servizio di pattuglia automontata, in seguito all'esplosione di una fabbrica di fuochi pirotecnici, evidenziando sprezzo del pericolo, determinazione operativa e generoso altruismo, si addentrava tra le macerie in soccorso di un uomo avvolto dalle fiamme rimasto incastrato tra le lamiere roventi, riuscendo a trarlo in salvo. Fulgido esempio di non comune coraggio e di umana solidarietà.

18 maggio 2000 - Veroli (Frosinone).

all'ispettore della Polizia di Stato Domenico Amelio, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: evidenziando generoso altruismo, non comune determinazione operativa e notevole coraggio, avvedutosi del propagarsi di un vasto incendio che, dopo aver interessato una limitrofa zona boschiva, lambiva civili abitazioni ed una fabbrica di fuochi d'artificio, non esitava a prestare la propria

opera in soccorso di numerosi cittadini e nello spegnimento delle fiamme che minacciavano un serbatoio di gas posto nel cortile dell'abitazione di un anziano disabile. Chiaro esempio di elevata capacità professionale, di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

8 luglio 2000 - Magisano (Catanzaro).

all'agente scelto della Polizia di Stato Valter Cavicchia, medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: libero dal servizio, evidenziando determinazione operativa e non comune coraggio, si adoperava nello spegnimento di un incendio sviluppatosi su un'autovettura alimentata a gas, riuscendo così a scongiurare ben più gravi conseguenze. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere.

7 luglio 2000 - Isernia.

Medaglia di bronzo

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

al signor Mauro Valli, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: con esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, si portava, con la propria barca con a bordo altro animoso, vicino ad un traghetto sul quale si era sviluppato un violento incendio a seguito della collisione con una petroliera, riuscendo a trarre in salvo un persona gettatasi in acqua, unico superstite della tragedia.

10 aprile 1991 - Livorno.

al signor Walter Mattei, medaglia di bronzo al merito civile, con la seguente motivazione: con esemplare iniziativa e consapevole sprezzo del pericolo, si portava, con la propria barca con a bordo altro animoso, vicino ad un traghetto sul quale si era sviluppato un violento incendio a seguito della collisione con una petroliera, riuscendo a trarre in salvo un persona gettatasi in acqua, unico superstite della tragedia.

10 aprile 1991 - Livorno.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2002 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

1. All'agente scelto della Polizia di Stato Enzo Mazarese medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: in servizio di pattuglia automontata, incurante della propria incolumità, dopo essersi arrampicato su un tetto pericolante, riusciva ad introdursi, unitamente ad un collega, all'interno di un'abitazione per soccorrere un'anziana donna colta da malore, praticandole un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo di personale sanitario.

Fulgido esempio di slancio altruistico e determinazione operativa.

16 maggio 2000 - Mazara del Vallo (Trapani).

2. All'agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe Bonventre, medaglia di bronzo al merito civile con la seguente motivazione: in servizio di pattuglia automontata, incurante della proria incolumità, dopo essersi arrampicato su un tetto pericolante, riusciva ad introdursi unitamente ad un collega, all'interno di un'abitazione per soccorrere un'anziana donna colta da malore, praticandole un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo di personale sanitario.

Fulgido esempio di slancio altruistico e determinazione operativa.

16 maggio 2000 - Mazara del Vallo (Trapani).

02A10957-02A10958-02A10928

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 27 agosto 2002

Dollaro USA	0,9774
Yen giapponese	115,46
Corona danese	7,4253
Lira Sterlina	0,64000
Corona svedese	9,1340
Franco svizzero	1,4697
Corona islandese	85,40
Corona norvegese	7,3805
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,57349
Corona ceca	30,692
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,05
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5903
Lira maltese	0,4141
Zloty polacco	4,0723
Leu romeno	32477
Tallero sloveno	226,6621
Corona slovacca	43,694
Lira turca	1598000
Dollaro australiano	1,7666
Dollaro canadese	1,5154
Dollaro di Hong Kong	7,6236
Dollaro neozelandese	2,0727
Dollaro di Singapore	1,7123
Won sudcoreano	1167,80
Rand sudafricano	10,4103

Cambi del giorno 28 agosto 2002

Dollaro USA	0,9826
Yen giapponese	116,02
Corona danese	7,4253
Lira Sterlina	0,63940
Corona svedese	9,1425
Franco svizzero	1,4706
Corona islandese	85,43
Corona norvegese	7,3810
Lev bulgaro	1,9479
Lira cipriota	0,57356
Corona ceca	30,667
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,01
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,5917
Lira maltese	0,4142
Zloty polacco	4,0860
Leu romeno	32651
Tallero sloveno	227,3372
Corona slovacca	43,566
Lira turca	1603000
Dollaro australiano	1,7782
Dollaro canadese	1,5283
Dollaro di Hong Kong	7,6643
Dollaro neozelandese	2,0820
Dollaro di Singapore	1,7176
Won sudcoreano	1174,21
Rand sudafricano	10,3817

Cambi del giorno 29 agosto 2002

Dollaro USA	0,9843
Yen giapponese	116,04
Corona danese	7,4246
Lira Sterlina	0,63830
Corona svedese	9,1585
Franco svizzero	1,4702
Corona islandese	86,54
Corona norvegese	7,3945
Lev bulgaro	1,9482
Lira cipriota	0,57356
Corona ceca	30,551
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,50
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5918
Lira maltese	0,4141
Zloty polacco	4,0786
Leu romeno	32788
Tallero sloveno	227,5537
Corona slovacca	43,524
Lira turca	1601000
Dollaro australiano	1,7830
Dollaro canadese	1,5340
Dollaro di Hong Kong	7,6774
Dollaro neozelandese	2,0980
Dollaro di Singapore	1,7220
Won sudcoreano	1176,83
Rand sudafricano	10,4888

Cambi del giorno 30 agosto 2002

Dollaro USA	0,9833
Yen giapponese	116,35
Corona danese	7,4252
Lira Sterlina	0,63520
Corona svedese	9,1731
Franco svizzero	1,4694
Corona islandese	86,42
Corona norvegese	7,3815
Lev bulgaro	1,9482
Lira cipriota	0,57323
Corona ceca	30,444
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,20
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5907
Lira maltese	0,4137
Zloty polacco	4,0720
Leu romeno	32689
Tallero sloveno	227,6933
Corona slovacca	43,410
Lira turca	1602000
Dollaro australiano	1,7800
Dollaro canadese	1,5315
Dollaro di Hong Kong	7,6697
Dollaro neozelandese	2,0970
Dollaro di Singapore	1,7195
Won sudcoreano	1176,030
Rand sudafricano	10,3344

Cambi del giorno 2 settembre 2002

Dollaro USA	0,9821
Yen giapponese	116,08
Corona danese	7,4256
Lira Sterlina	0,63430
Corona svedese	9,2303
Franco svizzero	1,4714
Corona islandese	86,81
Corona norvegese	7,3925
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57323
Corona ceca	30,255
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,63
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5903
Lira maltese	0,4128
Zloty polacco	4,0585
Leu romeno	32508
Tallero sloveno	227,6115
Corona slovacca	43,340
Lira turca	1594000
Dollaro australiano	1,7803
Dollaro canadese	1,5301
Dollaro di Hong Kong	7,6603
Dollaro neozelandese	2,0891
Dollaro di Singapore	1,7181
Won sudcoreano	1175,77
Rand sudafricano	10,4004

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A11128-02A11127-02A11126-02A11125-02A11145

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente un pozzo di ricerca di idrocarburi gassosi denominato «Barco 1», in Orzinuovi, presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione AGIP, in S. Donato Milanese.

In data 3 giugno 2002 con il DEC/VIA/7187 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in merito al progetto concernente un pozzo di ricerca di idrocarburi gassosi denominato «Barco 1», in comune di Orzinuovi (Brescia), presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione AGIP, con sede in Palazzo Uffici, via Emilia, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.miniambiente.-it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10965

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente un pozzo di ricerca di idrocarburi liquidi denominato «Sernovella 1 Dir», in Paderno d'Adda, presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione AGIP, in S. Donato Milanese.

In data 3 giugno 2002 con il DEC/VIA/7188 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in merito al progetto concernente un pozzo di ricerca di idrocarburi liquidi denominato «Sernovella 1 Dir», in comune di Paderno d'Adda (Lecco), presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione AGIP, con sede in Palazzo Uffici, via Emilia, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.miniambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10966

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente un pozzo di ricerca di idrocarburi liquidi denominato «Mesero 1», in Milano, presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione AGIP, in S. Donato Milanese.

In data 3 giugno 2002 con il DEC/VIA/7189 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo in merito al progetto concernente un pozzo di ricerca di idrocarburi liquidi denominato «Mesero 1», in comune di Milano, presentato dalla società ENI S.p.a. - Divisione AGIP, con sede in Palazzo Uffici, via Emilia, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.miniambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10967

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente un impianto di termovalorizzazione dei reflui di processo prodotti nello stabilimento CHEMI S.p.a. da realizzarsi presso lo stesso stabilimento, in Patrica, presentato dalla società CHEMI S.p.a., in Cinisello Balsamo.

In data 3 giugno 2002 con il DEC/VIA/7190 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente un impianto di termovalorizzazione dei reflui di processo prodotti nello stabilimento CHEMI S.p.a. da realizzarsi presso lo stesso stabilimento, in comune di Patrica (Frosinone), presentato dalla società CHEMI S.p.a., con sede in via dei Lavoratori, 54 - Cinisello Balsamo (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.miniambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10968

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 780 MWe alimentato a gas naturale, in Ravenna, all'interno dello Stabilimento Petrolchimico, presentato dalla società ENI Power S.p.a., in S. Donato Milanese.

In data 3 giugno 2002 con il DEC/VIA/7191 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente un impianto di cogenerazione a ciclo combinato da 780 MWe alimentato a gas naturale, ubicato in comune di Ravenna, all'interno dello Stabilimento Petrolchimico, presentato dalla società ENI Power S.p.a., con sede in piazza Vanoni, 1 - 20097 S. Donato Milanese (Milano).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.miniambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A10969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Cessazione di efficacia del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 29 novembre 1984 e 13 luglio 1993, di determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative operanti, nella provincia di Torino, nell'area dei servizi socio-assistenziali.

Con decreto ministeriale 9 agosto 2002, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, cessano di avere efficacia:

il decreto ministeriale 29 novembre 1984, di determinazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative operanti nella provincia di Torino, nei servizi di assistenza per minori ed emarginati in genere;

il decreto ministeriale 13 luglio 1993, di determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative operanti, nella provincia di Torino, nell'area dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone presso domicili, luoghi di cura, soggiorno, aggregazione e sedi di comunità, esclusa la badanza.

02A10959

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stesse imprese sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati	Punzoni smarriti
Determinazione dirigenziale n. 581 del 25 settembre 2000.				
287-BO	Oreficeria M.M. di Masetti Massimo & C. S.a.S.	Bologna	3	—
Determinazione dirigenziale n. 695 dell'8 novembre 2000.				
138-BO	Raffagnato Armando	Bologna	1	—
Determinazione dirigenziale n. 9 dell'11 gennaio 2001.				
291-BO	C.S.I. S.r.l.	S. Lazzaro di Savena	1	—
Determinazione dirigenziale n. 10 dell'11 gennaio 2001.				
112-BO	Jani e Gaetani S.n.c. di Jani Giovanni & C.	Bologna	2	—
Determinazione dirigenziale n. 11 dell'11 gennaio 2001.				
234-BO	Borsari e Forni S.n.c. di Borsari Arrigo e Forni Fabrizio	Bologna	2	—
Determinazione dirigenziale n. 27 del 18 gennaio 2001.				
247-BO	Ghiaccio Gioielli Design S.n.c.	Pianoro	2	—
Determinazione dirigenziale n. 113 del 5 marzo 2001.				
232-BO	Bini Luisa	Bologna	2	—
Determinazione dirigenziale n. 114 del 5 marzo 2001.				
317-BO	Mastro Orafo di Testa Rossella	Medicina	2	—
Determinazione dirigenziale n. 463 dell'8 agosto 2001.				
141-BO	Basaglia Enea	Bologna	1	—
Determinazione dirigenziale n. 464 dell'8 agosto 2001.				
337-BO	Gocce D'Oro S.n.c. di Mafaro e Lamandini	Bologna	1	—
Determinazione dirigenziale n. 42 del 28 gennaio 2002.				
188-BO	Ricci Paolo & C. S.n.c.	Bazzano	3	—
Determinazione dirigenziale n. 130 del 28 febbraio 2002.				
178-BO	Due Torri S.r.l.	Bologna	1	14
Determinazione dirigenziale n. 131 del 28 febbraio 2002.				
253-BO	Garuti Adelmo	Sasso Marconi	2	—
Determinazione dirigenziale n. 132 del 28 febbraio 2002.				
110-BO	Piazzi Franca	Bologna	—	7

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

02A11082

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651206/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

€ 0,77